

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2752

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APUZZO

Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti pericolosi o potenzialmente aggressivi. Divieto di impiego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La malavita organizzata ha trovato una ennesima ragione di introiti miliardari illeciti: le lotte tra cani con bisca clandestina.

Il fatturato annuo complessivo di queste barbare scommesse si aggirerebbe sui mille miliardi di lire, soldi che vengono intascati dai *clan* mafiosi e camorristici organizzatori delle lotte. Recenti fatti di cronaca dimostrano che il fenomeno è in continua espansione, principalmente nel Mezzogiorno d'Italia e nelle zone controllate dalla criminalità organizzata. Gli animali impiegati nelle lotte appartengono a razze comunemente definite o impiegate alla difesa ed alla guardia.

Gli animali, drogati ed inferociti dalla fame e dal trattamento loro riservato, vengono lanciati in arene improvvisate o capannoni in disuso e lottano fino alla

morte. Su di loro un pubblico cinico e sempre più vasto di « appassionati » di cinomachia punta fior di soldi nella più classica cornice delle scommesse clandestine.

L'aspetto più crudele ed intollerabile del fenomeno sono gli allenamenti dei « cani *killer* ». Altri cani, randagi, rubati o « riscattati » dai canili fanno da vittime per la selezione dei più feroci cani da lotta: « bastardini » vengono legati ad un muro o ad un palo e vengono scagliati contro i « cani *killer* ». L'esercizio criminoso si correda della vendita di videocassette riportanti immagini delle lotte e dell'utilizzo di minorenni per la raccolta di « prenotazioni » per gli incontri e le scommesse.

Occorre porre fine a simili brutture indegne di un qualsiasi Paese civile e le

attuali normative vigenti, pur vietando le scommesse clandestine ed il maltrattamento di animali, sono ancora troppo blande e vaghe. Chi commette i reati sopra citati rischia solo una multa o piccole sanzioni penali. Bisogna quindi fornire le forze dell'ordine e la magistratura di coerenti ed adatti strumenti legislativi per porre fine una volta per tutte alle cinomachie ed agli altri spettacoli cruenti che impiegano animali domestici.

Un aspetto non secondario ed estremamente preoccupante relativo all'addestramento di cani di media e grossa taglia alla « difesa » ed all'attacco è quello che vede coinvolti bambini in qualità di vit-

time di aggressioni. I fatti di cronaca si sprecano e non è più tollerabile che delle creature innocenti vengano uccise o menomate a causa dell'addestramento pericoloso imposto ai cani « da guardia ».

È utile sottolineare che i cani di per sé non sono né buoni né cattivi. Essi vengono incattiviti ed addestrati dall'uomo alla ferocia divenendo pericolosissime armi letali vaganti. Questo tipo di addestramento dei cani deve essere dunque proibito e chi fosse intenzionato a detenere un cane di grossa taglia deve denunciarlo all'autorità di pubblica sicurezza, ottenendo il preventivo permesso alla detenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la licenza di detenzione per i proprietari di cani di grossa e media taglia ritenuti pericolosi o potenzialmente aggressivi, appartenenti alle razze indicate in apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. È vietato l'addestramento teso ad enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani, ed in particolare l'addestramento alla difesa, alla guardia ed all'attacco.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate e di Polizia.

ART. 3.

1. Il rilascio della licenza di cui all'articolo 1 è disciplinata, in quanto compatibili, dalle norme in materia di rilascio della licenza di porto d'armi. La mancanza di licenza è equiparata, agli effetti penali, alla mancanza di porto d'armi.

2. La licenza di cui all'articolo 1 deve essere richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, per i proprietari di cani appartenenti alle razze individuate ai sensi del medesimo articolo.

ART. 4.

1. La vendita e la detenzione di cani della razza *pit-bull* sono vietate. Coloro che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi, alla loro sterilizzazione.

2. Tutti i cani appartenenti alla razza *pit-bull* sono sequestrati dall'autorità giudiziaria e da questa dati in affidamento a:

a) associazioni di tutela degli animali legalmente riconosciute che ottengono certificazione di gradimento da parte dei servizi veterinari regionali;

b) canili pubblici o convenzionati;

c) canili sanitari.

3. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo comma, del codice penale.

ART. 5.

1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie. ».

ART. 6.

1. Chi organizza, partecipa o assiste a gare, lotte o competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o privati è punito con il pagamento di una ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La pena è raddoppiata per gli organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuità e ripetizione del reato o sia dimostrata la loro appartenenza alla malavita organizzata. Qualora gli organizzatori o i partecipanti a tali spettacoli siano titolari di licenze concernenti la conduzione, il commercio o il trasporto di animali, queste sono sospese per un periodo variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

2. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e la licenza di cui al comma 1 è ritirata definitivamente.

ART. 7.

1. I proprietari di stabilimenti o i titolari di licenza per l'allevamento e l'addestramento di cani devono fornire ogni anno al Ministero dell'interno ed al Ministero della sanità l'elenco dei nominativi dei clienti che hanno fatto addestrare un cane.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da un minimo di 20 milioni di lire ad un massimo di 100 milioni di lire e si provvede al sequestro dello stabilimento di cui al comma 1. Se l'autore della violazione è titolare di licenza per la conduzione, il trasporto o il commercio di animali, questa è sospesa per un minimo di otto mesi. In caso di recidiva l'ammenda è aumentata di un terzo e la licenza è ritirata definitivamente.